

N. 328/2012 – R/m.

Oggetto: TERRE E ROCCE DA SCAVO: DAL 6 OTTOBRE 2012 CAMBIANO LE REGOLE PER IL LORO UTILIZZO

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2012 n.221 è stato pubblicato il "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" di cui al D.M. 10 agosto 2012 n.161. Il nuovo Regolamento entra vigore il **6 ottobre 2012** pertanto, da questa data è abrogato l'art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e le disposizioni ad esso correlate.

Detto Regolamento stabilisce (ai sensi dell'art. 183 c.1 lettera qq) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) sia i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali da scavo non contaminati siano definiti giuridicamente sottoprodotti e quindi non rifiuti, sia procedure, modalità, nonché le condizioni per il loro utilizzo.

I principali cambiamenti e criticità che abbiamo rilevato nel citato decreto redatto dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sono i seguenti.

Principali cambiamenti

- Nel Regolamento possono essere considerati sottoprodotti anche i c.d. materiali di riporto costituiti da una miscela eterogenea di terreno naturale non contaminato frammisto a materiali di origine antropica (quali ad esempio scorie di fonderia, materiali di demolizione, calcestruzzi, laterizi, ecc.) nella quantità massima del 20%.
- Procedure, modalità e condizioni di riutilizzo delle terre e rocce da scavo non contaminate non sono più legate ai tre diversi ambiti di "produzione" dei materiali di scavo, così come precedentemente stabilito dall'art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (e più precisamente D.I.A., Permesso di Costruire e Lavori Pubblici).

- Con il nuovo Regolamento, il legislatore introduce la possibilità di presentare il ***Piano di Utilizzo (ex Piano Scavi) al c.d. “proponente”***, cioè al soggetto che presenta appunto il Piano di Utilizzo. *Questa opportunità quindi vale sia nell’ambito di lavori privati sia nell’ambito di lavori pubblici.*
- Se ***entro 90 giorni l’Autorità competente non si pronuncia*** in merito ai contenuti del Piano di Utilizzo, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del Regolamento, *il proponente può procedere a gestire il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo.*

PROBLEMATICHE

- ❖ La definizione della sopracitata **percentuale del 20%**, riferita alla quantità massima di materiali di origine antropica presenti nel terreno naturale non contaminato, rappresenta un notevole limite per le imprese, in quanto i materiali di riporto fanno ormai parte del substrato delle città ed è praticamente impossibile ritrovare sul territorio aree prive di tali componenti.
- ❖ Nel Regolamento si riscontra la totale assenza di procedure semplificate per piccoli e medi cantieri, per cantieri legati ad attività manutentive o di pronto intervento.
- ❖ La tempistica fissata dal Regolamento in merito al procedimento burocratico-amministrativo del Piano di Utilizzo, risulta onerosa e difficilmente applicabile alle esigenze operative del cantiere.
- ❖ È stata prevista **a carico delle imprese la compilazione di un nuovo documento cartaceo di trasporto**, da non confondere con il DDT fiscale e con il Formulario Rifiuti (FIR) .
- ❖ Il Piano di Utilizzo così strutturato nel Regolamento, comporta un appesantimento per le imprese coinvolte, le quali **devono presentare una serie di allegati tecnici, cartografici, ricerche di dati storici e ambientali, unitamente ad una complessa relazione tecnica di dettaglio.** Ciò determina una notevole dilatazione dei tempi che appare fortemente in contrasto con la più volta richiamata esigenza di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese.

Per aiutare operativamente e ulteriormente le imprese associate nella corretta applicazione delle nuove disposizioni di legge, abbiamo predisposto:

- o un documento con le risposte ai principali quesiti in materia (**vedi Allegato 1**);
- o un documento che evidenzia le perplessità/criticità sulla concreta applicabilità delle nuove disposizioni di legge in funzione delle varie realtà imprenditoriali (**vedi Allegato 2**);
- o un fac-simile di **programma scavi** per la predisposizione del nuovo *Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo non contaminate che sostituirà il precedente Piano Scavi di cui all'art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.* (**vedi Allegato 3**).

Segnaliamo, infine, alle imprese associate che, se diversamente da quanto sopra indicato, **il materiale da scavo non contaminato** (sebbene in possesso di tutti i “criteri qualitativi” atti a classificarlo sottoprodotto) **viene invece smaltito in discarica o conferito presso impianti di trattamento/recupero rifiuti, esso continua ad essere considerato rifiuto, con il conseguente obbligo di emissione in fase di trasporto del Formulario Rifiuti (FIR).**

ALLEGATI

Allegato 1: documento con le risposte ai principali quesiti in merito alle “nuove procedure per l'utilizzo dei materiali da scavo”;

Allegato 2: criticità sull'applicabilità delle disposizioni del Regolamento sui materiali da scavo;

Allegato 3: fac-simile di “programmi scavi” delle terre e rocce da scavo non contaminate (ex Piano Scavi);

Allegato 4 fac-simile Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)

Allegato 5 fac-simile DOCUMENTO DI TRASPORTO

All. 6 testo del decreto del ministero dell'ambiente n. 161 del 10 agosto 2012

pag. 6

Copia degli allegati 3, 4, 5 e 6 potranno essere scaricati dal nostro sito www.ancepavia.it in allegato alla presente circolare.

NOVITA' IN MERITO ALLE NUOVE PROCEDURE PER L'UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

Il Regolamento sulle terre e rocce da scavo, di cui al D.M. 10 agosto 2012 n. 161, entrerà in vigore dal 6 ottobre 2012.

Da questa data risulta abrogato l'art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e di conseguenza gli adempimenti ad esso correlati, come la redazione del Piano Scavi. Ne consegue che dal 6 ottobre 2012 non sarà più possibile utilizzare la vecchia modulistica prevista per il vecchio Piano Scavi ma si dovrà redigere un nuovo documento denominato "Piano di Utilizzo".

Dato che il Regolamento non presenta alcun modulo di riferimento, ma si limita a fornire solo delle indicazioni in merito ai contenuti, è stato realizzato per le imprese un fac-simile di Piano di Utilizzo, che si trasmette in allegato (vedi Allegato 3).

Nelle note successive vengono schematizzate in forma di quesito/risposta le disposizioni relative alla nuova disciplina di gestione dei materiali da scavo fissata dal nuovo Regolamento.

PIANO DI UTILIZZO

Che cos'è il Piano di Utilizzo?

Il Piano di Utilizzo è il documento che attesta che i materiali da scavo derivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive (di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) del presente Regolamento) saranno utilizzati, nel corso dello stesso (cioè IN SITO) o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione (cioè FUORI SITO), da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato nel Piano di Utilizzo.

Chi deve presentare il Piano di Utilizzo?

A differenza di quanto previsto nel vecchio art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, il quale prevedeva diversi soggetti in base ai 3 ambiti di produzione dei materiali da scavo (cioè DIA, Permesso di Costruire, Lavori Pubblici), il nuovo Regolamento prevede che il Piano di Utilizzo debba essere presentato da un proponente, il quale può essere, a titolo

esemplificativo, **il committente dell'opera, il progettista dell'opera, il legale rappresentante dell'impresa** che eseguirà gli scavi o **un suo delegato**, l'immobiliarista, ecc...

A chi e quando deve essere presentato il Piano di Utilizzo?

Il Piano di Utilizzo deve essere presentato all'Autorità competente **almeno 90 giorni** prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera **oppure in fase di approvazione** del progetto definitivo dell'opera. Per opera si deve intendere il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica (secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 lettera a) del Regolamento).

Chi è l'Autorità competente?

L'Autorità in questione è l'ente che autorizza la realizzazione dell'opera (cioè il Comune nel cui territorio si trova il sito di produzione del materiale da scavo) oppure, per le opere soggette a valutazione ambientale, il Ministero dell'Ambiente o la Regione. La Regione ha facoltà di richiedere all'ARPA la verifica della qualità ambientale del materiale da scavo.

Come deve essere redatto il Piano di Utilizzo?

Il Piano di Utilizzo deve indicare i siti che produrranno i materiali da scavo, i siti dove questi materiali saranno riutilizzati, le caratteristiche dei materiali, le modalità di trasporto ed eventualmente, i depositi temporanei dei materiali in questione. Il Piano di Utilizzo deve essere redatto in conformità all'Allegato 5 del Regolamento oppure utilizzando il **programma scavi**, che si trasmette in allegato (vedi Allegato 3).

Che cosa bisogna allegare al Piano di Utilizzo?

Il Piano di Utilizzo è completato dai seguenti allegati: - **una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, firmata dal legale rappresentante della persona giuridica o dalla persona fisica proponente l'opera, che attesti la sussistenza di tutti i requisiti che consentono di dichiarare che il materiale da scavo è un sottoprodotto (art. 4 comma 1 del Regolamento); - il titolo autorizzativo dell'opera o dell'attività manutentiva (se il proponente ne è già in possesso); - **una relazione di dettaglio di tutti i siti di produzione e destinazione che contenga inquadramento territoriale, urbanistico attuale e futuro, geologico e idrogeologico, attività pregresse**, piano di campionamento e caratterizzazione chimico-fisica del materiale da scavo. Come devono essere fatte le procedure di campionamento e caratterizzazione del materiale da scavo?

pag. 9

Per le procedure di campionamento occorre fare riferimento a quanto indicato negli **Allegati 1 e 2 del Regolamento**, mentre per le procedure di caratterizzazione chimico-fisica e accertamento delle qualità ambientali occorre fare riferimento all'Allegato 4 del Regolamento medesimo.

Come deve essere trasmesso il Piano di Utilizzo?

La trasmissione del Piano di Utilizzo può avvenire, a scelta del proponente, per via telematica o tramite raccomandata con r/r. Se detto modello è invece consegnato a mano agli Uffici Comunali deve essere redatto in duplice copia per poter far apporre il timbro di protocollo d'avvenuta consegna.

Che cosa deve fare l'impresa dopo aver presentato il Piano di Utilizzo?

Il Comune, **entro 90 giorni** dalla presentazione del Piano di Utilizzo o delle eventuali integrazioni, approva il Piano di Utilizzo o lo rigetta.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 5 del Regolamento, decorso il sopra menzionato termine di 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo al Comune oppure delle eventuali integrazioni, il proponente può procedere a gestire il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo stesso, fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di Utilizzo.

Qual è la validità temporale del Piano di Utilizzo?

Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso. Decorso tale termine temporale, il Piano di Utilizzo cessa di produrre effetti ai sensi del presente Regolamento.

Salvo deroghe espressamente motivate dall'Autorità competente in ragione delle opere da realizzare, **l'inizio dei lavori deve avvenire entro 2 anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo.**

Allo scadere dei termini temporali indicati nel Piano di Utilizzo, viene meno la qualifica di sottoprodotto e il **materiale da scavo deve essere gestito come rifiuto.**

Quali sono le disposizioni nel caso di "situazioni di emergenza"?

In situazioni di emergenza dovute a cause di forza maggiore (ad es. catastrofi naturali, incidenti, ecc..., di cui al comma 1 dell'art. 6 del Regolamento) unitamente alla Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, **il proponente è obbligato a presentare anche il Piano di Utilizzo entro 15 giorni dalla data di inizio dei lavori.**

pag. 10

Dove e per quanto tempo deve essere conservato il Piano di Utilizzo?

Il Piano di Utilizzo di cui all'articolo 5 del Regolamento nonché le dichiarazioni rese conformemente all'articolo 6 del Regolamento, **devono essere conservati presso il sito di produzione del materiale escavato o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche presso la sede legale dell'esecutore.**

Tutta la documentazione deve essere conservata **per 5 anni** e resa disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l'Autorità competente.

È possibile fare delle modifiche/integrazioni/aggiornamenti al Piano di Utilizzo?

L'art. 8 del Regolamento prevede dei casi di “modifica sostanziale” per i quali vige l’obbligo per il proponente di effettuare un aggiornamento del Piano di Utilizzo.

Costituisce modifica sostanziale:

- a) l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%;
- b) la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
- c) la destinazione del materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.

Nei casi sopra individuati **il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato entro 15 giorni** dal momento in cui sia intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica del materiale escavato come sottoprodotto e ritorna ad essere un rifiuto.

Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), in attesa del completamento della procedura di aggiornamento del Piano di Utilizzo, il materiale escavato non può essere destinato ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo e non potrà essere escavato con tecnologie diverse da quelle previste dal Piano di Utilizzo medesimo.

TRASPORTO DEL MATERIALE DA SCAVO

Un punto decisivo nella nuova gestione dei materiali da scavo è la fase di trasporto, per la quale è stato predisposto un nuovo documento che deve accompagnare l'uscita del materiale da scavo dal sito di produzione. Il nuovo documento di trasporto da utilizzare è fissato dall'Allegato 6 del Regolamento.

Come deve essere redatto il Documento di Trasporto?

La documentazione è predisposta in triplice copia, una per l'esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario. Qualora il proponente e l'esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente (cioè colui che ha presentato il Piano di Utilizzo).

Tale modulo, dovrà essere inviato all'Autorità competente (cioè al Comune) prima della fase di trasporto e dovrà indicare le generalità della stazione appaltante, la ditta appaltatrice, la ditta che trasporta il materiale, la ditta che riceve il materiale, il luogo di destinazione, la targa del mezzo utilizzato, il sito di provenienza, data e ora del carico, la quantità e la tipologia di materiale trasportato.

Per quanto tempo devono essere conservati i Documenti di Trasporto?

I predetti soggetti devono conservare il **Documento di Trasporto per 5 anni** e tutta la documentazione deve essere resa disponibile, in qualunque momento, all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Il Documento di Trasporto può essere equipollente ad altri documenti? Il Documento di Trasporto di cui all'Allegato 6 del Regolamento è equipollente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2009, alla scheda di trasporto prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni.

Si potrà utilizzare in alternativa al citato Documento di Trasporto il comune DDT fiscale?

Il Regolamento sulle terre e rocce da scavo con l'art. 11 e con l'Allegato 6 ha introdotto un nuovo documento di trasporto, pertanto il DDT fiscale che si è sempre utilizzato per trasportare i sottoprodotti, a partire dal 6 ottobre 2012 **non potrà più essere utilizzato.**

Si potrà utilizzare in alternativa al citato Documento di Trasporto il Formulario Rifiuti (FIR)?

Il FIR è il documento di trasporto previsto per trasportare solo ed esclusivamente i rifiuti.

Qualora i materiali da scavo non pericolosi (sebbene in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento) vengano comunque smaltiti presso discariche o impianti di trattamento/recupero autorizzati, **il trasporto dovrà avvenire solo con FIR, in quanto rifiuti e non sottoprodotti.**

Nel caso in cui, il materiale da scavo venga utilizzato invece come sottoprodotto, l'eventuale fase di trasporto dovrà necessariamente essere documentata dal Documento di Trasporto di cui all'Allegato 6 del Regolamento.

pag. 12

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO

Che cos'è la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U)?

La Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (di cui all'art. 12 del Regolamento) è un documento che deve essere compilato **dall'esecutore del Piano di Utilizzo a conclusione dei lavori di scavo e a conclusione dei lavori di utilizzo**. Come e a chi deve essere trasmessa? Deve essere trasmessa con le stesse modalità previste per il Piano di Utilizzo secondo il modello predisposto dall'Allegato 7 del Regolamento e inviato all'Autorità competente (cioè il Comune).

Quali sono i termini entro i quali deve essere trasmessa la D.A.U.?

La Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo deve essere resa entro il termine in cui il Piano di Utilizzo cessa di avere validità. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo nel termine previsto dal precedente periodo comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica del materiale escavato come sottoprodotto.

Per quanto tempo deve essere conservata la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo?

La Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo deve essere conservata per 5 anni ed è resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data del 6 ottobre 2012, **entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (cioè entro il 4 aprile 2013)** i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal presente Regolamento con la presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento medesimo.

Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi del citato art.5, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall'articolo 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

SANZIONI

In caso d'inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal presente Regolamento il materiale da scavo sarà considerato rifiuto ai sensi del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni.

**CRITICITÀ SULLA CORRETTA APPLICABILITÀ' DELLE DISPOSIZIONI FISSATE DAL
REGOLAMENTO SUI MATERIALI DA SCAVO**

Nelle note seguenti, indichiamo i punti più delicati per il nostro settore, alla luce della nuova normativa introdotta.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

L'art. 5 comma 1 del D.M. 10 agosto 2012 stabilisce che "il Piano di Utilizzo è presentato dal proponente all'Autorità competente almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera".

Già da questa prima frase emergono numerosi punti da chiarire.

In primo luogo, non è di immediata comprensione a quale data di inizio lavori faccia riferimento il Regolamento in oggetto, se i lavori correlati allo scavo ad esempio oppure a titolo esemplificativo, alle opere di demolizione di un fabbricato pre-esistente sull'area da edificare. La differenza è tutt'altro che marginale in quanto comporta tempistiche molto diverse.

La normativa purtroppo non è precisa e lascia quindi spazio ad arbitrarie interpretazioni.

In secondo luogo, non solo al comma 1 dell'art. 5 del Regolamento ma anche ai commi successivi, un grande problema per le imprese risulta essere la tempistica legata all'iter burocratico-amministrativo di approvazione del Piano di Utilizzo.

Presentare all'Autorità competente il Piano di Utilizzo almeno 90 giorni prima della data di inizio dei lavori è un termine temporale di difficile applicazione per le esigenze operative delle imprese edili stesse.

Inoltre, il Piano di Utilizzo, così come strutturato nel Regolamento, comporta un'aggiuntiva mole di lavoro per le imprese coinvolte, le quali devono presentare una serie di allegati tecnici, cartografici, ricerche di dati storici e ambientali, unitamente ad una complessa relazione tecnica di dettaglio.

Dal punto di vista della più volte richiamata "semplificazione" degli adempimenti a carico delle imprese (di cui alla legge n.122/2010 e alla legge n. 133/2008), una

tempistica e un appesantimento documentale, come quelli disposti dall'art. 5 del Regolamento, appaiono molto onerosi, comportano una notevole dilatazione dei tempi oltre ad un sensibile aumento dei costi, che scoraggiano le imprese dal destinare a recupero i materiali da scavo.

Un altro problema che emerge è l'introduzione del proponente come persona fisica incaricata a presentare il Piano di Utilizzo.

L'art. 1 del Regolamento non declina chi può essere il proponente, lasciando aperte numerose possibilità.

Questo se da un lato facilita le imprese che operano in regime di lavori privati (quali D.I.A., S.C.I.A o Permesso di Costruire) dall'altro tale indeterminatezza penalizza coloro che lavorano nell'ambito di lavori pubblici.

Con il vecchio art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. il progettista dei LL.PP doveva redigere il Piano Scavi, ora con il nuovo Regolamento non viene rilevata alcuna responsabilità nel committente pubblico ma tutto resta in mano alle singole imprese.

Per quanto riguarda la fase di trasporto si deve osservare che il nuovo Regolamento ha istituito **un nuovo Documento di Trasporto** annullando completamente l'impiego della modulistica già esistente, nello specifico il DDT fiscale che si è sempre utilizzato(**vedi facsimile all. 5**).

Ciò, appare fortemente in contrasto con la già citata semplificazione, oltre a creare nuovi oneri aggiuntivi per le imprese.

In aggiunta all'interno del Regolamento **si riscontra la totale assenza di procedure semplificate per cantieri di piccole e medie dimensioni**, per cantieri legati ad attività manutentive e di pronto intervento. In questo modo le imprese sono ulteriormente disincentivate dall'intraprendere una procedura di gestione del materiale da scavo così complessa mediante il Piano di Utilizzo. Tale ambito dovrebbe, invece, essere disciplinato da un nuovo decreto legge sulla semplificazione al vaglio del Governo.

Infine un ultimo paradosso riguarda la criticità che si rileva nel conciliare le disposizioni del nuovo Regolamento con quelle contenute nell'art. 185 del D.Lgs 152/06 e s.m.i tutt'ora vigente.

L'art. 185 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i stabilisce che non sono rifiuti:

- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del D.Lgs 152/06 e s.m.i. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.

Obiettivo primario del Regolamento è fornire i “criteri qualitativi” da soddisfare affinché i materiali da scavo, e quindi dei rifiuti, possano essere considerati e gestiti come sottoprodotti fuori dal sito di produzione, facendo riferimento a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 185 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Appare quindi un po’ contraddittorio che il legislatore abbia inserito nel Regolamento l’obbligo di redigere il Piano di Utilizzo per il materiale da scavo prodotto e utilizzato nello stesso sito e che in questo caso (come definito dall’art. 185 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. sopra elencato) è di per sé matrice naturale suolo e non rifiuto.

In un tale contesto normativo, la certezza di riutilizzo per l’impiego nello stesso sito di produzione del materiale escavato può quindi essere documentata utilizzando il fac-simile di Piano di Utilizzo (**vedi Allegato 3**).

MATERIALI DI RIPORTO

Per quanto riguarda i materiali di riporto, rileviamo una notevole criticità, presente sia all’Allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali) sia all’Allegato 9 (Materiali di riporto di origine antropica) del Regolamento.

I materiali di riporto sono costituiti da una miscela eterogenea di terreno naturale frammisto a materiali di origine antropica (quali ad esempio scorie di fonderia, materiali di demolizione, calcestruzzi, laterizi, ecc.) utilizzata per ricostruzioni post-belliche e per successivi riempimenti di scavi del terreno, ritombamenti di cave esaurite, ecc..

Stratificandosi nel tempo i materiali di riporto hanno dato origine ad un vero e proprio orizzonte stratigrafico, soprattutto nelle grandi città, diventando una matrice ambientale assimilabile al suolo e sottosuolo naturale.

Nell'Allegato 4 e nell'Allegato 9 del suddetto Regolamento vengono prese in considerazione solo le matrici materiali di riporto contenenti materiali di origine antropica nella quantità massima del 20%.

La definizione di tale percentuale rappresenta un notevole problema per le imprese, soprattutto perché in tutte le città italiane che hanno ricostruito sulle preesistenze storiche, ad esempio nel dopoguerra sulle macerie dei bombardamenti, i materiali di riporto fanno ormai parte del substrato, e pertanto è praticamente impossibile ritrovare sul territorio aree prive di tali componenti.

All'atto pratico inoltre non è chiaro perché sia stato scelto un valore percentuale pari al 20% e per quale motivo un materiale da scavo con una percentuale di materiali di origine antropica di poco superiore al 20% (per es. 21 o 22 %) debba essere considerato e gestito come rifiuto.

Si evidenzia inoltre che detta percentuale, da un punto di vista tecnico, è di difficile determinazione, in quanto nel Regolamento manca qualsiasi riferimento oggettivo utile a quantificarla.

È quindi di vitale importanza, anche al fine della coerenza tra obiettivi della norma e risultati ottenibili, che i materiali di riporto siano a tutti gli effetti considerati matrice ambientale e non rifiuto, indipendentemente dalla quantità che verrà rilevata negli scavi.

La definizione di matrice ambientale per tali materiali di riporto comporta già misure di controllo e di tutela (caratterizzazione chimico-fisica), a partire dal Piano di Utilizzo ad esempio, appare pertanto difficile comprendere l'utilità di tale limite di percentuale. Inoltre è essenziale, anche in coerenza con le disposizioni comunitarie già recepite dallo Stato italiano, limitare il più possibile il conferimento in discarica e di riflesso, costi aggiuntivi per le imprese..